

CAMERA DEI DEPUTATI N. 499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODA, BARBERA, CALVANESE, FANTÒ, INGRAO, MOSCHINI, OCCHETTO, SOAVE, SPAGNOLI, STRUMENDO, VIRGILI, ZANGHERI

Presentata il 21 settembre 1983

Norme sulla semplificazione del contenzioso pensionistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale amministrativo della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo di presentare come nuova proposta di legge sull'ordinamento della Corte dei conti il testo, approvato dalla Commissione Affari costituzionali nel corso della VIII legislatura, e precisamente nella seduta del 20 gennaio 1982, recante il titolo « Norme sulla semplificazione del contenzioso pensionistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale amministrativo della Corte dei conti », così come rimandiamo, per la illustrazione del contenuto di questa proposta, alla relazione introduttiva che accompagnava quel testo.

Come è noto, l'approvazione di tale testo rappresentava la prima conclusione

di un lavoro legislativo svoltosi, del resto, già nelle precedenti legislature, attraverso l'esame di disegni di legge di iniziativa governativa e di proposte di legge di diversi gruppi, aventi un delimitato e convergente obiettivo: vale a dire una prima parziale riforma della disciplina dei controlli di legittimità di competenza della Corte; la riforma ordinamentale dell'istituto; una parziale revisione delle procedure del contenzioso pensionistico.

Come già lo scioglimento della settima legislatura, anche la fine anticipata dell'ottava ha frustrato il lavoro della Commissione, la quale aveva per altro proceduto, rispetto al testo elaborato nella legislatura precedente, a stralciare, in base

ad una concorde valutazione operata dai diversi gruppi, quella parte dei progetti di legge relativa alla nuova disciplina dei controlli. Si ritenne, infatti, più opportuno un esame separato ed organico di tutta la materia dei controlli di competenza della Corte, che ne assicurasse una riforma più incisiva, avvertendo, d'altro canto, come le possibili divergenze su questo terreno non dovessero far velo al problema di fondo, da ritenersi prioritario, relativo alla riforma ordinamentale dell'istituto.

E tuttavia, nonostante il proficuo lavoro della Commissione, anche l'VIII legislatura dovette registrare ostacoli rilevanti ad una conclusione dei lavori della Commissione; e ciò già nella fase di redazione di un testo unificato che fosse conseguente e lineare rispetto al costrut-

tivo lavoro che, nel Comitato ristretto costituito per l'esame dei diversi progetti di legge, i gruppi erano riusciti a realizzare.

Ostacoli che, anche se non poterono evitare che si giungesse alla definizione di un testo unificato - sul quale la Commissione si è pronunciata nella ricordata seduta del 20 gennaio 1982 - tuttavia impedirono, ancora una volta, grazie al diniego opposto dal gruppo socialdemocratico al trasferimento del progetto di legge in sede legislativa, che quel testo venisse approvato, in prima lettura, da questo ramo del Parlamento. Per queste ragioni pensiamo che il lavoro svolto dalla Commissione Affari costituzionali e rimasto incompiuto possa costituire per tutti i gruppi un punto di riferimento per riprendere il cammino interrotto.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI

ART. 1.

(Ricorsi in materia di pensioni, assegni e indennità civili, militari e di guerra, nonché in materia di riscatto e di riconoscimento di servizi e periodi a fini di quiescenza).

I giudizi appartenenti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, assegni e indennità civili, militari e di guerra, nonché in materia di riscatto e riconoscimento di servizi e periodi a fini di quiescenza sono instaurati con la presentazione dei ricorsi mediante deposito nella segreteria delle competenti sezioni, ovvero mediante spedizione per raccomandata alla segreteria medesima.

La segreteria della sezione alla quale il ricorso è assegnato dà comunicazione, entro venti giorni, all'amministrazione ed agli altri enti interessati dell'avvenuto deposito del ricorso.

L'amministrazione o l'ente interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, trasmette alla segreteria il fascicolo amministrativo; entro lo stesso termine può proporre ricorso incidentale con le modalità previste per quello principale.

La segreteria della sezione dà comunicazione, entro venti giorni, dell'avvenuto deposito del ricorso incidentale alle parti interessate.

ART. 2.

(Ricorsi in materia di pensioni di guerra).

Il ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti può essere proposto anche avverso provvedimenti in materia di pensioni di guerra soggetti a ricorso gerarchico, il quale non è più proponibile dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.

La proposizione del ricorso giurisdizionale in pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima che l'amministrazione abbia ricevuto comunicazione del ricorso, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1. In tal caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.

Nel ricorso giurisdizionale possono formularsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso gerarchico.

ART. 3.

*(Patrocinio legale
innanzi alla Corte dei conti).*

Nei giudizi in materia di pensioni davanti alla Corte dei conti si applica il terzo comma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

ART. 4.

*(Assegnazione ed istruttoria
dei giudizi pensionistici).*

Il Presidente della sezione competente assegna il ricorso per l'istruzione ad uno dei magistrati assegnati alla sezione.

Il magistrato istruttore dà comunicazione dell'inizio della sua attività alle parti con le formalità previste dagli articoli 136 del codice di procedura civile e 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Le parti, fino a quindici giorni prima della data dell'udienza, possono esaminare gli atti del giudizio, trarne copia, de-

positare documenti, memorie difensive e perizie o consulenze.

Il magistrato istruttore, ove non ritenga la causa matura per la decisione, provvede d'ufficio, con ordinanza, ad acquisire atti e documenti, anche a mezzo degli organi di polizia giudiziaria, ed a disporre gli altri mezzi di prova che ritenga rilevanti ai fini del giudizio, fissando il termine per l'adempimento.

Ogni questione concernente l'attività istruttoria può essere proposta, o riproposta, in sede di discussione dinanzi al collegio.

Presso la segreteria della sezione è tenuto, per ogni magistrato, un ruolo dei ricorsi ad esso assegnati.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 174 del codice di procedura civile.

ART. 5.

(Accertamenti medico-legali).

Qualora il magistrato istruttore ritenga di dover procedere ad accertamenti medico-legali nomina uno o più consulenti tecnici scegliendoli tra i componenti del collegio medico legale presso il Ministero della difesa, dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità o delle commissioni mediche presso gli ospedali militari. A tal fine le amministrazioni interessate comunicano all'inizio di ogni anno, alla Corte dei conti, gli elenchi dei consulenti utilizzabili, compilati anche in relazione alle varie specializzazioni della scienza medica.

Qualora la risoluzione dei quesiti posti comporti l'espletamento di accertamenti tecnici, questi sono svolti, sotto la responsabilità del consulente, presso gli organi sanitari di cui al precedente comma.

ART. 6.

(Composizione dei collegi).

Ciascun collegio è composto da un presidente e da quattro magistrati; il presi-

dente del collegio può svolgere anche funzioni di relatore e di estensore.

Il presidente della sezione forma annualmente i collegi.

Nel corso dell'anno giudiziario la composizione dei collegi può essere variata in caso di necessità dallo stesso presidente con provvedimento motivato.

ART. 7.

(Oggetto del giudizio pensionistico).

Qualora l'accertamento della sussistenza del diritto contestato dall'amministrazione richieda indagini particolarmente complesse, la decisione può essere limitata alla sussistenza delle condizioni cui ha riguardo l'atto impugnato.

ART. 8.

(Ricorsi amministrativi).

La revisione prevista dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, deve essere ultimata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Decorso tale termine, i provvedimenti si intendono confermati e devono essere restituiti immediatamente alla Corte dei conti per il giudizio.

ART. 9.

(Svolgimento del processo).

Il magistrato istruttore decide con decreto motivato le questioni pregiudiziali quando con tale decisione definisce il giudizio.

Se le questioni pregiudiziali precludono solo parzialmente l'esame del merito, il magistrato istruttore provvede con decreto motivato, iniziando o proseguendo l'istruttoria limitatamente agli altri punti del gravame.

Il decreto di cui ai precedenti commi, comunicato alle parti interessate con le modalità previste dall'articolo 178 del co-

dice di procedura civile, è impugnabile con reclamo motivato al collegio, da depositare o spedire per raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.

Pervenuto il reclamo, il magistrato compie gli atti istruttori del caso, salvo che non sia stata già fissata l'udienza collegiale, e svolge eventualmente l'istruttoria concernente i punti del ricorso non pregiudicati. Lo stesso magistrato provvede successivamente a richiedere la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio che procederà a norma dell'articolo 11.

La presentazione del reclamo avverso il decreto di cui al primo comma devolve l'intera causa al collegio.

ART. 10.

(Fissazione dell'udienza).

Fuori dei casi previsti nell'articolo 9, al termine dell'istruttoria il magistrato istruttore chiede al presidente della sezione la fissazione dell'udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti presso la segreteria, la quale ne dà comunicazione alle parti.

Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

ART. 11.

(Discussione e decisione della causa).

Nell'udienza pubblica di discussione, dopo la relazione sulla causa, il presidente invita le parti a formulare le proprie conclusioni e ad illustrarne i motivi.

Terminata la discussione, il collegio decide in camera di consiglio. Il dispositivo della sentenza è depositato in segreteria nello stesso giorno della decisione.

Le sentenze e le ordinanze sono rese pubbliche mediante deposito presso la segreteria della sezione che le ha pronunciate.

Gli adempimenti istruttori, disposti con ordinanza dal collegio, sono affidati al magistrato relatore o ad altro componente del collegio stesso designato dal presidente.

ART. 12.

(Funzioni del segretario delle sezioni giurisdizionali).

Il segretario delle sezioni giurisdizionali esercita le attività attribuite al cancelliere nel processo civile.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

ART. 13.

(Abrogazione di norme riguardanti il pubblico ministero).

Sono abrogate tutte le norme che disciplinano il ricorso principale e incidentale nonché l'intervento e ogni altra attività processuale del procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi in materia di pensioni.

ART. 14.

(Disposizioni transitorie).

Per i giudizi in corso alla data prevista dall'articolo 15 si applicano le seguenti disposizioni:

a) ove non sia stata fissata l'udienza di discussione, si provvede alla designazione del magistrato istruttore ai sensi dell'articolo 4;

b) ove non sia stata fissata l'udienza, questa è tenuta dal collegio con l'intervento del Procuratore generale; nel caso in cui, per qualunque motivo, il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso è regolato dalle disposizioni della presente legge.

ART. 15.

(Decorrenza).

Le norme di cui al presente titolo si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO II

DEGLI ORGANI
DELLA CORTE DEI CONTI

CAPO I

DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

ART. 16.

(Composizione
del Consiglio di Presidenza).

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso è composto:

- 1) dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
- 2) dal Procuratore generale della Corte dei conti;
- 3) da tre magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione della Corte dei conti;
- 4) da quattordici magistrati ripartiti tra le qualifiche di consigliere, viceprocuratore generale, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica, quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione o di rinnovo dell'organo.

All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 4) partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I membri elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri elettivi che nel corso del triennio perdano i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 17 o cessino per qualsiasi causa dal servizio sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti alla corrispondente categoria che, nell'ambito della medesima lista, seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Le funzioni di Vicepresidente sono attribuite al componente più anziano nella qualifica, eletto tra quelli di cui al precedente numero 3). Il Vicepresidente sostituisce il Presidente tutte le volte che questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità nella qualifica meno elevata.

I membri del Consiglio di Presidenza, per la durata del mandato, non possono ricoprire incarichi diversi da quelli previsti dal quarto comma dell'articolo 33.

Gli atti del Consiglio di Presidenza sono pubblici e gli interessati hanno diritto di estrarne copia.

ART. 17.

(Ineleggibilità).

Non sono eleggibili al Consiglio di Presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali perché collocati fuori ruolo.

I magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonizione sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di Presidenza.

Sono ammessi all'elettorato attivo e passivo i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno cinque anni

ed essa non sia stata seguita da alcuna altra sanzione disciplinare.

ART. 18.

(Elezione del Consiglio di Presidenza e proclamazione degli eletti).

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 16 è istituito presso la Corte dei conti in Roma un unico ufficio elettorale composto da un presidente di sezione, che lo presiede, designato dal Presidente della Corte dei conti, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso la Corte stessa.

Le elezioni hanno luogo nei venti giorni precedenti il compimento del triennio di cui al quarto comma dell'articolo 16 e sono indette con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

In prima applicazione della presente legge, le elezioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e si svolgono in un giorno feriale dalle ore 9 alle ore 21. A decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Presidenza si intendono soppressi il Consiglio di Presidenza nonché le sezioni del Consiglio stesso previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere per ciascuna categoria. Non si tiene conto delle preferenze espresse oltre tale numero.

Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dallo elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati

che, nell'ambito di ciascuna categoria, abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

ART. 19.

(Contestazioni e reclami).

L'ufficio elettorale decide, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alle cause di ineleggibilità ed allo svolgimento delle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio di Presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio di Presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

ART. 20.

(Scioglimento del Consiglio di Presidenza).

Il Consiglio di Presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Corte dei conti. Le nuove elezioni sono indette entro trenta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

ART. 21.

(Validità delle deliberazioni e convocazione del Consiglio di Presidenza).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Presidenza delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera, altresì, a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 22.

(Attribuzioni del Consiglio di Presidenza).

Il Consiglio di Presidenza verifica i titoli di ammissione dei componenti elettivi e decide sui reclami relativi alle elezioni; disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno da approvarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Esso inoltre delibera:

1) sulle piante organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo, nonché sulla consistenza minima di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 28;

2) sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi e dei servizi di istituto, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto concerne le questioni relative al personale amministrativo;

3) sulle assunzioni in magistratura, e sulla designazione dei componenti delle relative commissioni di esame;

4) sulle promozioni e su ogni altra questione concernente lo stato giuridico dei magistrati;

5) sulle assegnazioni a sedi, funzioni ed uffici e sui trasferimenti dei magistrati in base a criteri oggettivi di avvicendamento, predeterminati e resi pubblici con ordinanza del Presidente della Corte;

6) sulla nomina del Procuratore generale;

7) sulla nomina del Segretario generale;

8) sulla designazione per il conferimento di incarichi a magistrati, sull'attribuzione di incarichi e sulle autorizzazioni ad accettare gli incarichi, inclusa la partecipazione a commissioni esterne di esame, nei limiti previsti dalla legge e tenendo presenti le incompatibilità derivanti dalle funzioni in atto svolte;

9) sulla composizione delle sezioni riunite, delle sezioni giudicanti e di controllo;

10) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, nella composizione prevista dall'articolo 38.

Il Consiglio esprime, altresì, parere su qualsiasi affare indicato dalla legge o sottopostogli dal Presidente della Corte, nonché sulla nomina dei consiglieri riservata al Governo.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati, su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, quando trattisi di nomine, promozioni o sanzioni disciplinari che comportino la sospensione o la risoluzione del rapporto di impiego. In tutti gli altri casi si provvede con ordinanza del Presidente della Corte dei conti su parere del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria dei collegi della Corte dei conti, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

TITOLO III

DELLO STATUTO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 23.

(Magistrati della Corte dei conti).

I magistrati della Corte dei conti si distinguono in:

Presidente della Corte dei conti;

Procuratore generale;
presidenti di sezione;
consiglieri;
viceprocuratori generali;
primi referendari;
referendari.

ART. 24.

(Nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti).

Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

In caso di vacanza del posto, le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione più anziano nella qualifica.

ART. 25.

(Nomina del Segretario generale).

Il Segretario generale della Corte dei conti è scelto tra i magistrati con qualifica di consigliere ed è nominato con decreto del Presidente della Corte dei conti, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni e non è rinnovabile.

In caso di assenza o impedimento il Segretario generale è sostituito, con provvedimento del Presidente della Corte dei conti, da altro magistrato incaricato di esercitarne le funzioni.

Le cariche di Segretario generale e quella di magistrato addetto all'ufficio del Segretario generale sono incompatibili con qualsiasi altro incarico istituzionale.

ART. 26.

*(Dotazioni organiche
e passaggi di qualifica).*

Le dotazioni organiche relative alle qualifiche di consigliere, di viceprocuratore generale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in una unica dotazione organica.

I referendari della Corte dei conti, compiuto un periodo di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di Presidenza, la promozione a primo referendario con effetti dalla data di compimento della anzianità suddetta.

I primi referendari della Corte dei conti, compiuto un periodo di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di Presidenza, la promozione a consigliere o viceprocuratore generale, con effetto dalla data di compimento della anzianità suddetta.

Alla copertura della dotazione organica dei presidenti di sezione si provvede, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di Presidenza, nei limiti dei posti disponibili, al verificarsi delle singole vacanze, secondo l'ordine di ruolo.

Ai consiglieri ed ai viceprocuratori generali della Corte dei conti, al compimento della anzianità di otto anni nella qualifica, è attribuito comunque il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori.

I posti di consigliere di nomina diretta del Governo sono determinati in numero di trentacinque.

ART. 27.

(Trattamento economico).

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e le norme in

esso richiamate vanno interpretati nel senso che l'attribuzione di scatti convenzionali opera limitatamente al momento della promozione a primo referendario.

Fino all'approvazione della legge relativa al riordinamento del trattamento economico dei magistrati, i magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano in ogni caso il diverso più favorevole trattamento economico già conseguito.

ART. 28.

(Piante organiche).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite, entro i limiti del ruolo organico, le piante organiche degli uffici giurisdizionali e degli uffici di controllo centrali e periferici, nonché degli altri uffici della Corte dei conti, con l'indicazione per ciascun ufficio del numero dei magistrati con funzioni direttive superiori e appartenenti alle altre qualifiche ad esso assegnati nonché del personale delle rimanenti carriere.

Il Consiglio di Presidenza, all'inizio di ogni anno, stabilisce la consistenza minima di ciascun ufficio, in relazione alla effettiva disponibilità complessiva di magistrati delle diverse qualifiche e provvede all'assegnazione dei magistrati stessi.

Nella prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 29.

(Abrogazione del rapporto informativo).

È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

ART. 30.

(Garanzie).

I magistrati della Corte dei conti non possono essere destituiti, rimossi, dispensati o sospesi dal servizio se non a seguito di motivata deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso e con le garanzie e nelle forme stabilite dalla legge.

ART. 31.

(Trasferimenti dei magistrati).

I magistrati della Corte dei conti non possono essere destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di Presidenza adottata con il loro consenso o per motivate esigenze di servizio, con le modalità stabilite dalla presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 32.

I trasferimenti dei magistrati della Corte dei conti ad altro ufficio o ad altra funzione avvengono a domanda, quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima assegnazione, ovvero d'ufficio, previa pubblicazione dei posti da ricoprire per la reintegrazione della dotazione minima di cui all'articolo 28 fissata dal Consiglio di Presidenza a norma dell'articolo 22.

In caso di più aspiranti o di mancanza assoluta di aspiranti ad una sezione od ufficio viene rispettivamente prescelto il magistrato con maggiore o minore anzianità nella qualifica, sempre che il medesimo sia ritenuto, con giudizio motivato, in possesso delle specifiche attitudini ad esercitare le relative funzioni.

ART. 32.

(Rotazione negli incarichi).

I magistrati della Corte dei conti titolari di funzioni direttive presso le sezioni giurisdizionali e gli uffici di coordinamento

del controllo, i consiglieri delegati al controllo sugli atti delle amministrazioni centrali, i magistrati ripartiti od assegnati al controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni, nonché quelli assegnati all'ufficio del Segretario generale, ovvero assegnati alla procura generale e al servizio relazioni al Parlamento, possono mantenere il rispettivo incarico per un periodo non eccedente il quinquennio. Al termine di tale periodo i magistrati sono assegnati ad altre funzioni.

ART. 33.

(Incompatibilità ed incarichi).

I magistrati della Corte dei conti non possono in nessun caso esercitare compiti diversi da quelli istituzionali, salvo che siano collocati fuori ruolo.

Ad essi si estendono le cause di incompatibilità previste per i magistrati ordinari.

I magistrati nominati capi di gabinetto o capi di uffici legislativi di un ministero sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 34.

Sono esclusi dal divieto di cui al primo comma:

1) gli incarichi che comportino la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, ivi compresi i collegi arbitrali per controversie nelle quali sia parte l'amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici;

2) gli incarichi che comportino la partecipazione a commissioni tributarie, al Comitato liquidazione pensioni di guerra, al Comitato pensioni privilegiate ordinarie, a commissioni di concorso, a commissioni o seggi elettorali e a commissioni di studio;

3) gli incarichi di studio o di insegnamento;

4) gli incarichi che comportino la partecipazione ad organi di controllo in

seno ad enti ed istituzioni internazionali, sulla base di accordi internazionali ratificati.

I magistrati della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di essere componenti degli organi di amministrazione degli enti su cui il controllo si esplica ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 34.

(Collocamento fuori ruolo).

In nessun caso può essere disposto il collocamento fuori ruolo di magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le funzioni d'istituto per almeno quattro anni.

In nessun caso la posizione di fuori ruolo può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico, quale che ne sia stata la durata, non sia decorso almeno un triennio di effettivo servizio presso la Corte dei conti.

In nessun caso il numero dei magistrati della Corte dei conti collocati fuori ruolo per l'assolvimento di compiti diversi da quelli istituzionali può superare le venti unità.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Ai magistrati amministrativi collocati fuori ruolo perché chiamati, con il loro consenso, alla copertura di posti di professore stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 aprile 1972, n. 472, e che, ai sensi dell'articolo 11 della predetta legge, siano tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno, si applica il disposto di cui ai commi precedenti.

Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo in eccedenza al numero fissato dal primo comma i magistrati nominati ministri, sottosegretari di Stato, giudici costituzionali o componenti di organismi internazionali, nei quali la presenza di magistrati della Corte dei conti sia

prevista per legge o da accordi internazionali ratificati, ovvero i magistrati eletti deputati o senatori, membri del Parlamento europeo o consiglieri regionali.

ART. 35.

(Norme applicabili ai magistrati della Corte dei conti).

Si applicano ai magistrati della Corte dei conti le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione o di trasferimento, nonché di indennità di missione.

ART. 36.

(Divieto di corresponsione di compensi).

È vietata la corresponsione ai magistrati della Corte dei conti di compensi, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per lavoro straordinario esplicito nell'esercizio di funzioni istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è escluso qualunque compenso per i magistrati che svolgano le funzioni istituzionali di controllo mediante l'assistenza alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione degli enti, a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. È fatto salvo il trattamento di missione eventualmente spettante.

ART. 37.

(Copertura di posti mediante missioni).

Qualora non possa essere assicurata, per carenze di organico, la prescritta dotazione di magistrati per le sezioni regionali, le delegazioni o le commissioni di controllo sugli atti delle regioni, il Consiglio di Presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso e per un periodo massimo di un anno, di

magistrati che prestino servizio in altre sedi; in difetto si provvede seguendo il criterio della minore anzianità.

ART. 38.

(Composizione del Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina).

Salvo quanto disposto dai successivi articoli, per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari ed al relativo procedimento ai magistrati della Corte dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, intendendosi sostituito alla sezione disciplinare il Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina.

È abrogato l'articolo 8 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Il Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina è composto:

1) dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

2) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, di consigliere, di viceprocuratore generale, di primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva consistenza numerica, quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Detti magistrati sono scelti fra i più anziani di ciascuna qualifica eletti nel Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal Vicepresidente del Consiglio di Presidenza.

Le funzioni di segretario della sezione di disciplina sono assolte dal componente meno anziano nella qualifica di referendario della sezione stessa.

ART. 39.

(Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento).

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Presidente della Corte

dei conti o dal Procuratore generale presso la Corte dei conti, che esercita le funzioni di pubblico ministero presso il Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina.

Il Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un comitato composto da tre dei suoi componenti l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, la sezione di disciplina provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare, entro trenta giorni, le proprie giustificazioni. Ove la sezione di disciplina, viste le giustificazioni addotte dall'interessato, non ritenga di archiviare gli atti, incarica il comitato di cui al precedente comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

ART. 40.

(Decisioni del procedimento disciplinare).

Il Presidente del Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina fissa la data della discussione dinanzi alla sezione stessa con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le proprie difese entro i dieci giorni antecedenti la data della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano del comitato di cui al secondo comma dell'articolo 39 svolge la relazione. Il magistrato, inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da altro magistrato.

La sezione di disciplina delibera a maggioranza, con la presenza di tutti i suoi componenti.

Per le forme e gli effetti dei provvedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

TITOLO IV

NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 41.

*(Personale amministrativo della
Corte dei conti).*

Le funzioni di segreteria nell'ambito degli uffici di controllo, anche periferici, da determinare con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 46, sono devolute al personale amministrativo della carriera direttiva della Corte dei conti.

E vietato il comando presso la Corte dei conti di personale appartenente alla pubblica amministrazione nonché l'utilizzazione di personale militare.

Le segreterie degli uffici delle delegazioni della Corte dei conti presso le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia sono rette da un funzionario della carriera amministrativa con qualifica di primo dirigente.

Nella prima applicazione della presente legge, la copertura dei posti conseguenti all'aumento di organico di cui al precedente comma avverrà mediante concorso per esami riservato ai dipendenti della Corte dei conti della carriera esecutiva.

Tutte le attribuzioni relative al personale amministrativo della Corte dei conti, oggi devolute al Consiglio di Presidenza, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione.

ART. 42.

(Compiti dei funzionari preposti agli uffici di segreteria).

Il funzionario preposto all'ufficio di segreteria:

a) organizza e dirige il servizio provvedendo a ripartire il lavoro tra il personale amministrativo assegnato all'ufficio, ne vigila e controlla l'attività, la disciplina ed il rendiconto riferisce periodicamente al magistrato preposto all'ufficio sull'andamento del servizio affidatogli;

b) sottoscrive l'attestazione di avvenuta registrazione dei provvedimenti per i quali la sezione o il consigliere delegato al controllo abbiano determinato l'apposizione del visto e ordinata la conseguente registrazione;

c) propone i provvedimenti per migliorare l'efficienza dei servizi e perfezionare i metodi di lavoro;

d) svolge compiti di studio e ricerca e di collaborazione giuridica e amministrativa.

ART. 43.

(Assunzione del personale delle carriere amministrative).

L'assunzione del personale appartenente alle carriere amministrative della Corte dei conti può avvenire mediante concorsi da indire su base regionale, con la previsione dell'obbligo, per i vincitori, di prestare servizio presso le sedi per cui sono stati banditi i concorsi per un periodo non inferiore a cinque anni.

ART. 44.

(Concorsi riservati).

Per il conferimento dei posti che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale della Corte dei conti, saranno banditi annualmente, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi per metà riservati al personale am-

ministrativo e tecnico della Corte dei conti appartenente alla carriera immediatamente inferiore, in servizio alla data predetta ed in possesso dello specifico titolo di studio.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 45.

*(Abolizione della giurisdizione
domestica).*

È abolita la competenza della Corte dei conti a sezioni riunite di decidere sui ricorsi in materia di rapporto di impiego del personale della Corte stessa, prevista dal primo comma dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 13 e l'articolo 65 del predetto testo unico e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi, entro trenta giorni da tale data, al tribunale regionale amministrativo competente per territorio.

Se nell'esame di tali ricorsi il tribunale rileva la mancanza di adempimenti che non erano richiesti nel procedimento davanti alla Corte dei conti, assegna alla parte interessata un congruo termine perché vi provveda.

ART. 46.

(Regolamento di esecuzione).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.